



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0012123 P-4.22.25
del 17/12/2018



21776345

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO (A)
Trasmissione per posta elettronica

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri - COM(2018) 324*.

Nell'ambito dell'azione di coordinamento del Dipartimento Politiche Europee e facendo seguito alla relazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale inviata in data 29 marzo 2018, prot. n. 4963, si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, l'aggiornamento della posizione negoziale del Governo italiano in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

ALLEGATO A

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di
Coesione

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Nucleo di valutazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Nucleo di valutazione

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee
Ufficio per il coordinamento delle
politiche dell'Unione Europea

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

- **Codice della proposta:** COM(2018) 324 del 2/5/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0136 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: finalità e contesto

1. Contesto della proposta

Lo Stato di diritto costituisce uno dei valori su cui è fondata l'Unione europea (art. 2, TUE). Per tale ragione, deve essere pienamente rispettato da tutti i Paesi che intendano aderire all'Unione (art. 49, TUE), oltre che dagli stessi Stati membri e dalle Istituzioni europee.

Il principale strumento per assicurare la tutela dei valori fondamentali di cui all'art. 2 è contenuto all'art. 7 del TUE che prevede – attraverso una procedura decisionale aggravata rispetto a quelle ordinarie – la possibilità di giungere a sanzionare lo Stato membro ritenuto responsabile di una violazione grave e persistente dei valori di cui all'art. 2 TUE.

Il ricorso a tale procedura, tuttavia, risulta problematico, considerato sia il carattere particolarmente "traumatico" delle sanzioni da essa previste (che possono arrivare sino alla sospensione del diritto di voto in Consiglio) sia la difficoltà di raggiungere, in seno al Consiglio UE e al Consiglio europeo, le maggioranze richieste dallo stesso art. 7 per la sua attivazione¹. La procedura prevista dell'art. 7 del TUE è stata sinora attivata in soli due casi, nel dicembre 2017 dalla Commissione nei confronti della Polonia² e nel settembre 2018 dal Parlamento europeo nei confronti dell'Ungheria³.

¹ Quattro quinti degli Stati membri (escluso quello interessato) per constatare il rischio di una violazione grave dei principi di cui all'art.2 e unanimità (sempre escluso il Paese interessato) per constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente.

² A partire da luglio 2016, la Commissione europea ha inviato alla Polonia, nell'ambito del Meccanismo per lo Stato di diritto, quattro successive raccomandazioni per porre rimedio al rischio di violazione grave dello Stato di diritto a seguito della controversa riforma del sistema giudiziario nazionale. Lo scorso dicembre, dopo aver tentato di coinvolgere Varsavia in un dialogo costruttivo, la Commissione ha avviato la prima fase della procedura ex art. 7 TUE (attualmente in corso), che potrebbe condurre la Polonia ad essere formalmente sanzionata con la sospensione di alcuni diritti che le derivano dallo status di Membro. Parallelamente alla procedura ex art.7 TUE, la Commissione ha avviato due procedure di infrazione sempre in materia di riforma del sistema giudiziario in Polonia. La prima riguarda la nuova legge sul pensionamento dei giudici ordinari, mentre la seconda riguarda la riforma della Corte suprema. Nel contesto di quest'ultima procedura di infrazione, il 19 ottobre 2018 la CGUE ha accolto la richiesta di misure cautelari avanzate dalla Commissione sospendendo l'applicazione della nuova legge polacca sui giudici della Corte Suprema.

³ Il 12 settembre 2018 il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo ha approvato – con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti – una Risoluzione con cui, sulla base dell'art.7(1) del TUE, chiede al Consiglio dell'UE

Sono stati, pertanto, progressivamente stabiliti ulteriori meccanismi per la protezione dello Stato di diritto nell'Unione europea indipendentemente dal ricorso all'art. 7 TUE, o in fase precedente alla sua attivazione: la Commissione europea, nel marzo del 2014, ha istituito il "Meccanismo per lo Stato di diritto"⁴, mentre il Consiglio UE ha avviato, a partire dal dicembre 2014, un Dialogo volto a promuovere e a salvaguardare lo Stato di diritto⁵, da tenersi annualmente in sede di Consiglio Affari Generali. La moltiplicazione dei meccanismi di promozione e tutela, tuttavia, non sembra essere ancora riuscita nell'intento di costruire un sistema completamente efficace nel tutelare e rafforzare l'osservanza dei principi dello Stato di diritto nell'Unione.

È in tale contesto che si è iniziato a riflettere, quale ulteriore completamento del quadro degli strumenti a disposizione, sulla possibilità di sospendere i finanziamenti erogati dal bilancio UE nei confronti di quei Paesi che si rendano responsabili di violazioni gravi e persistenti dei principi dello Stato di diritto. In tal senso si sono espressi alcuni Stati membri (tra gli altri, Italia⁶ e Germania⁷) nonché lo stesso Parlamento europeo⁸, nei contributi presentati in vista dell'avvio del negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP).

Anche la Commissione europea, nella Comunicazione presentata in preparazione del Vertice informale svoltosi a Bruxelles il 23 febbraio u.s., aveva anticipato la possibilità di rafforzare il collegamento tra bilancio dell'Unione europea e rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea.

2. Finalità generali

Come chiarito al punto 2 del preambolo della proposta, il concetto di Stato di diritto implica il rispetto di una serie di principi, specificati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione: legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, separazione dei poteri, tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti.

di accertare l'esistenza di un evidente rischio di una grave violazione da parte dell'Ungheria dei valori fondativi dell'Unione europea. Secondo la Risoluzione, la situazione in Ungheria avrebbe un impatto negativo sull'immagine dell'Unione, così come sulla sua efficacia e credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani e della democrazia a livello globale. In particolare, il Rapporto Sargentini individua dodici aree problematiche (dal funzionamento del sistema costituzionale e elettorale all'indipendenza del potere giudiziario, dalla libertà di espressione ai diritti delle minoranze e dei migranti).

⁴ La Comunicazione COM(2014) 158 final dell'11 marzo 2014 stabilisce modalità di interlocuzione tra la Commissione ed uno Stato membro che adotti misure o tollerino situazioni che potrebbero condurre a compromissioni sistematiche dello Stato di diritto. Attraverso un dialogo strutturato (sistema di "pre-allarme" articolato in tre fasi: valutazione, raccomandazione, *follow-up*) con lo Stato in questione, la Commissione individua azioni "correttive" concrete che prevengano il ricorso ai meccanismi dell'art. 7 TUE.

⁵ Nel corso del proprio semestre di Presidenza di turno del Consiglio UE (II semestre 2014), l'Italia ha guidato un confronto approfondito sulle opzioni disponibili per rafforzare il ruolo del Consiglio nella tutela dello Stato di diritto, sulla base dei Trattati vigenti. In occasione del Consiglio Affari Generali (CAG) del 16 dicembre 2014 sono state adottate specifiche Conclusioni che prevedono un impegno degli Stati membri ad instaurare – con cadenza annuale ed in seno al CAG – un dialogo tra tutti gli Stati membri, volto a promuovere e salvaguardare lo Stato di diritto nel quadro dei Trattati. L'esercizio del Dialogo annuale ha sin qui consentito di dibattere temi quali "integrazione dei migranti e valori fondamentali dell'Unione" e "media, pluralismo e Stato di diritto nell'era digitale".

⁶ Documento di posizione nazionale in materia di futuro Quadro Finanziario Pluriennale, aprile 2017: "Prima che al rispetto dei parametri macroeconomici, eventuali condizionalità, nel caso della coesione così come in altri settori, dovrebbero guardare al rispetto dei valori fondamentali e delle regole di convivenza all'interno dell'Unione, tenendo in adeguata considerazione i principi dello Stato di Diritto (*Rule of Law*) che ne rappresentano la vera spina dorsale".

⁷ Posizione del Governo federale sulla politica di coesione UE dopo il 2020, "Creare incentivi aggiuntivi per le riforme strutturali", maggio 2017: "Andrebbe inoltre verificato che l'ottenimento dei fondi di coesione dell'UE rispetti i principi fondamentali dello Stato di diritto."

⁸ Relazione 2017/2052 (INI), punto 119.

La proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione nell'ambito del pacchetto relativo al Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, si basa sul presupposto che il rispetto di tali principi costituisca un requisito essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace del bilancio UE⁹. Secondo la Commissione, sviluppi che mettessero a rischio il rispetto di tali principi potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'Unione sia in maniera diretta – ad esempio in quanto potrebbero ostacolare la prevenzione e la repressione di frodi e illeciti nell'utilizzo dei fondi UE – sia in maniera indiretta, in conseguenza del prevedibile deterioramento del clima economico generale¹⁰, che finirebbe per compromettere l'efficacia a lungo termine degli stessi fondi.

È questo stretto collegamento tra Stato di diritto e bilancio dell'Unione che spinge la Commissione a proporre l'introduzione di una sorta di meccanismo di "autotutela finanziaria", che permetterebbe all'Unione di "reagire" a fronte di sviluppi in grado di compromettere, direttamente o indirettamente, i propri interessi finanziari.

3. Contenuto

L'art. 3 della proposta di regolamento chiarisce che la reazione da parte dell'Unione sarebbe limitata ai casi di "carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro che comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione". Tali carenze si verificherebbero, in particolare, quando ad essere danneggiati siano il corretto funzionamento delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell'Unione, di quelle responsabili per le indagini e per l'azione penale di repressione delle frodi a danno del bilancio dell'Unione, e degli organi giurisdizionali cui compete il controllo di queste attività. Esempi concreti di simili situazioni sarebbero casi di minacce all'indipendenza della magistratura, di mancata assegnazione di risorse sufficienti per il buon funzionamento delle autorità pubbliche, così come di mancata repressione di eventuali condotte arbitrarie e illegittime da parte di queste stesse autorità.

Una volta accertata l'esistenza di una tale carenza, l'Unione potrebbe agire a tutela dei propri interessi adottando una serie di misure, specificate all'art. 4 della proposta, che comprendono la sospensione dei pagamenti e degli impegni a valere sul bilancio UE, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli accordi esistenti e il divieto di assumere nuove obbligazioni con i destinatari. La stessa disposizione stabilisce che le misure adottate non inciderebbero sull'obbligo dello Stato membro di dare esecuzione al programma o al fondo che sia stato toccato dalla misura, compreso l'obbligo di pagare i percettori/beneficiari finali. Le misure adottate dovrebbero, infine, essere proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza individuata e dovrebbero, possibilmente, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

La procedura per l'individuazione di una carenza generalizzata è disciplinata al successivo art. 5, che stabilisce l'obbligo per la Commissione, nel caso ritenga vi siano fondati motivi per ritenere che le condizioni di cui all'art. 3 sono soddisfatte, di trasmettere al Paese interessato una notifica in cui espone i motivi su cui ha fondato la propria conclusione. Nell'effettuare questa valutazione, la Commissione può tener conto di tutte le informazioni pertinenti, comprese le decisioni della Corte

⁹ L'art. 317 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone agli Stati membri di cooperare con la Commissione europea per garantire che gli stanziamenti UE siano utilizzati secondo i principi della "buona gestione finanziaria".

¹⁰ Secondo la Commissione europea, le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti e il corretto funzionamento del mercato interno prosperano al massimo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

di Giustizia dell'unione, le relazioni della Corte dei Conti e conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali competenti.

Anche sulle base delle informazioni fornite, entro un mese, dal Paese interessato, la Commissione può decidere di presentare al Consiglio un atto di esecuzione contenete le misure di cui all'art. 4 che ritiene appropriate; la proposta della Commissione si intende adottata dal Consiglio a meno che questo non la respinga, a maggioranza qualificata, entro un mese (cd. sistema di voto a cd. maggioranza qualificata invertita).

La stessa procedura può essere utilizzata dalla Commissione europea per proporre la revoca totale o parziale delle precedenti misure.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è individuata nell'art. 322, lettera a) del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano, mediante regolamenti, le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti.

Diversi Stati membri, tra cui l'Italia, hanno fatto rilevare che, rispetto all'obiettivo di protezione del bilancio contro le violazioni generalizzate dello Stato di diritto, la base giuridica individuata non appare appropriata, dal momento che l'art. 322 consente di definire soltanto regole finanziarie sulle modalità e sull'esecuzione del bilancio. Su tale argomento si è pronunciato, lo scorso 25 ottobre, il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE, con un articolato parere.

Il Servizio giuridico ha ricordato che il TUE prevede, all'art. 7, una disciplina specifica per la tutela dei principi fondamentali dell'Unione, Stato di diritto incluso, e che non è possibile introdurre, tramite legislazione secondaria (regolamento), un meccanismo che persegua gli stessi obiettivi, come avviene con la proposta in esame. In altri termini, quella stabilita dall'art. 7 TUE costituisce l'unica procedura possibile per accertare e sanzionare violazioni dei valori fondamentali dell'Unione, incluso lo Stato di diritto: così come attualmente disegnata, la proposta della Commissione è illegittima, in quanto tenta di "aggirare" l'art. 7.

Resta invece pienamente legittimo adottare, tramite normativa secondaria, un sistema di condizionalità generale finalizzato ad assicurare la sana gestione del bilancio e a difendere gli interessi finanziari dell'Unione. Per un tale meccanismo (le cui caratteristiche il Servizio giuridico identifica con chiarezza – vedi *infra*) l'art. 322 costituirebbe una adeguata base giuridica.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'atto rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di assicurare tutela del bilancio e gli interessi finanziari dell'Unione europea non potrebbe essere realizzato a livello degli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La rispondenza del progetto di regolamento al principio di proporzionalità è stata anch'essa oggetto di esame da parte del Servizio giuridico del Consiglio.

La Commissione sostiene che la proporzionalità delle "sanzioni" (sospensione o riduzione dei finanziamenti, divieto di concludere nuovi impegni ecc.) sarà garantita dalla Commissione stessa, la quale terrà in considerazione la gravità della situazione, la durata e la ricorrenza della condotta sanzionabile da parte dello Stato membro, e la sua disponibilità a collaborare per porre fine alla violazione dello Stato di diritto riscontrata.

A tale impostazione ha obiettato il Servizio giuridico. Dal momento che lo Stato di diritto non può costituire il perno della proposta, che, pena la violazione dell'art. 7 TUE, deve limitarsi a istituire un meccanismo di condizionalità basato solo sulla sana gestione del bilancio, l'entità delle "sanzioni" non deve essere commisurata alla gravità della condotta dello Stato membro, bensì all'entità del danno causato da tale condotta agli interessi finanziari dell'Unione. Deve infatti esistere, ed essere dimostrato in concreto, un impatto misurabile sul bilancio dello specifico "comportamento" dello Stato in questione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'obiettivo di utilizzare il bilancio UE per rafforzare il quadro valoriale dell'Unione europea e promuovere il rispetto dello Stato di diritto tra gli Stati membri, è di per sé condivisibile e l'Italia lo ha sostenuto in varie sedi, a partire dal documento di posizione nazionale in materia di futuro Quadro Finanziario Pluriennale di aprile 2017. In tale contesto, si è rappresentata l'esigenza di assicurare la piena adesione ai valori fondamentali ed alle regole di convivenza all'interno dell'Unione, con riferimento sia allo Stato di diritto sia agli obblighi di solidarietà che legano gli Stati membri. Il bilancio rappresenta da sempre uno strumento di solidarietà: i Paesi più ricchi concorrono al finanziamento di politiche che avvantaggiano prevalentemente le economie più deboli, nell'assunto che sia interesse comune garantire una crescita equilibrata e la graduale convergenza economica e sociale di tutti i territori europei. A tale contributo di solidarietà non è tuttavia corrisposto analogo spirito di collaborazione nella gestione di fenomeni come quello migratorio, il cui peso preponderante è ricaduto sui Paesi di prima accoglienza dei flussi. Alcuni Stati membri – peraltro tra i maggiori beneficiari dei fondi strutturali europei – hanno rifiutato di accogliere le quote di spettanza di migranti e richiedenti asilo, non solo in violazione di specifiche norme UE, ma anche in spregio delle basilari regole di leale cooperazione tra Stati membri.

Il suggerimento avanzato da parte italiana era dunque quello di sanzionare simili comportamenti anche attivando la leva del bilancio, al fine di evitare una inaccettabile "solidarietà a senso unico".

In quest'ottica, la proposta della Commissione continua a suscitare forti perplessità. Ancora più evidente dopo il parere del Servizio giuridico del Consiglio è che lo strumento che si va a prefigurare non potrà intervenire a tutela dello Stato di diritto (né tanto meno degli altri principi fondamentali di cui all'art. 2 TUE o degli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri), ma solo a protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Va rilevato, al riguardo, che esistono già, nel diritto UE, meccanismi posti a presidio della sana

gestione dei fondi europei: si pensi alle norme in materia di appalti pubblici e di contrasto alle frodi e alla corruzione, alle complesse condizionalità ex ante ed ex post previste nell'ambito della politica di coesione, ai complessi meccanismi di auditing dei singoli programmi di spesa, alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF), ecc..

In tale quadro, non si rinviene valore aggiunto nella proposta in esame.

Il progetto di regolamento rappresenta, per la Commissione, un elemento centrale del "pacchetto QFP". Esso dovrebbe quindi idealmente essere approvato con la stessa tempistica pensata per le restanti proposte, ossia, al più tardi entro dicembre 2020. L'approvazione della proposta, tuttavia, non è determinante ai fini dell'entrata in vigore, nei tempi previsti, del nuovo QFP: eventuali ritardi (ma anche la mancata adozione dell'atto) non avrebbero conseguenze sul bilancio europeo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Per le ragioni sopra esposte, non si ritiene che il progetto di regolamento sia conforme all'interesse nazionale. Permane inoltre il rischio che le tipologie di condotta capaci di attivare il meccanismo "sanzionatorio" siano definite in modo eccessivamente ampio e generico, il che pone in dubbio il rispetto del principio di tassatività e non esclude possibili ripercussioni negative anche per l'Italia.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato sulla proposta è condotto dal Gruppo di lavoro ad hoc sul Quadro finanziario pluriennale istituito in seno al Consiglio dell'UE. La formazione consiliare di riferimento è il Consiglio Affari Generali. Su impulso della Presidenza austriaca (luglio-dicembre 2018), il progetto di regolamento è stato fatto oggetto di ampio dibattito, sia a livello tecnico che a livello politico (da ultimo, al Consiglio Affari Generali dell'11 dicembre 2018). Ne è emersa una divisione degli Stati membri in tre gruppi: a favore della proposta della Commissione, nella sua attuale formulazione, si sono espressi Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia; del tutto contrari si sono detti Polonia e Ungheria. Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia e Slovacchia sostengono la necessità di tenere conto delle opinioni del Servizio giuridico del Consiglio e di emendare di conseguenza il testo.

Per quanto riguarda la posizione nazionale, pur continuando a far rilevare l'opportunità di un meccanismo capace di sanzionare mancanza di solidarietà e comportamenti egoistici da parte di alcuni Stati membri, si ritiene opportuno continuare a evidenziare lo scarso valore aggiunto di una nuova condizionalità legata alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Si chiederà ad ogni modo che la proposta sia modificata nel senso indicato dal Servizio giuridico e in particolare:

- 1) che le tipologie di condotta che possono attivare il meccanismo "sanzionatorio" siano individuate con precisione ed elencate in una lista chiusa;
- 2) che sia chiaramente attribuito alla Commissione l'onere di dimostrare, attraverso prove verificabili, che da una determinata condotta sia risultato un danno concreto al bilancio UE;
- 3) che le misure adottate dalla Commissione siano effettivamente tarate sull'entità di tale danno concreto.

Si sosterrà, inoltre, la maggioranza qualificata quale procedura di approvazione, da parte del Consiglio, della misura proposta dalla Commissione, invece dell'attuale maggioranza qualificata invertita.

C. Valutazione d'impatto

Così come è attualmente formulata, la proposta di regolamento non comporta di per sé spese, ma costi, di entità non stimabile a priori, potrebbero derivare dall'applicazione all'Italia di eventuali future "sanzioni". La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, né sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Essa non dovrebbe avere conseguenze dirette sulle attività dei cittadini e delle imprese, in quanto, anche in caso di ipotetica "sanzione", lo Stato avrebbe l'obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali dei fondi "congelati" o tagliati.